

CONVENZIONE TRA
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 47 del 10/03/2021

E

L'Azienda USL della Valle d'Aosta nella persona del Legale Rappresentante Dott. Massimo Uberti, domiciliato per il presente atto in Aosta, via Guido Rey, n. 1.

qui di seguito chiamati anche Università e Azienda USL, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socioeconomico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che internazionale, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo del sistema socioeducativo;
- la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di studio e ricerca avviate in collaborazione con i principali attori del contesto locale di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:

- realizzazione di studi condotti da gruppi di ricerca congiunti, nei campi:
 - della prevenzione dell'insorgenza di problematiche legate al benessere psicofisico, nonché della promozione e del ripristino della salute e dei modelli di cura;
 - delle relative condotte degli individui e delle famiglie;
 - del comportamento dei gruppi e delle organizzazioni in ambito sanitario.
- realizzazione di iniziative formative, seminari e convegni;

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Azienda USL della Valle d'Aosta è contattabile al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.ausl.vda.it

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA
Massimo Uberti
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Mariagrazia Monaci
(firmato digitalmente)